



**Regione Lombardia**  
IL CONSIGLIO



Movimento 5 Stelle

PDC 135

ARRETRATI FILZI 10.02.2014 15:23 001089  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Egregio Signor  
dr. Raffaele Cattaneo  
Presidente Consiglio Regionale  
Sede

Gentile Presidente,

il sottoscritto Consigliere Regionale - Dario Violi - presenta a proprio nome il seguente Progetto di Legge in materia sanitaria: "Obbligo vaccinale: sospensione per l'età evolutiva".

Ringrazio per la cortese attenzione e porgo cordiali saluti.

**Primo firmatario**

Dario Violi

**Consiglieri:**

Carcano Silvana

Paola Macchi

Nanni Iolanda

Buffagni Stefano

Casalino Eugenio

Corbetta Gianmarco

Fiasconaro Andrea

Maccabiani Giampietro

Milano, 6 febbraio 2014

**PROGETTO DI LEGGE**

---

**Obbligo vaccinale: sospensione per l'età evolutiva**

---

## **Obbligo vaccinale: sospensione per l'età evolutiva**

### **Relazione**

In Europa, solo l'Italia, insieme a Francia e Belgio, impongono ancora l'obbligo di vaccinare i piccoli pazienti, essendone sancita la facoltatività negli altri paesi europei.

Attualmente in Italia le vaccinazioni obbligatorie sono: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 - Legge del 27 aprile 1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatitevirale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).

Tutte le altre sono volontarie, anche se il Sistema sanitario nazionale ne incentiva l'uso e garantisce la gratuità. L'antidifterica e l'antitetanica si somministrano insieme attraverso il vecchio vaccino combinato (DT) oppure col vaccino trivalente antidifterico-tetanico-pertosso (DTP) se i genitori acconsentono ad aggiungere quest'ultima vaccinazione facoltativa.

Si inizia a vaccinare all'età di tre mesi e si prosegue seguendo il calendario illustrato più sotto. Le vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia e quella contro l'*Haemophilus influenzae* (Hib) sono invece facoltative. La vaccinazione contro il morbillo può essere singola o associata alla vaccinazione antiparotite e antirosolia (vaccino MPR). Quest'ultima va somministrata entro i due anni di età, preferibilmente a 13-15 mesi.

E' indubbio che le vaccinazioni hanno favorito, nel tempo, la scomparsa di malattie quali il vaiolo, la poliomielite, la difterite e altre malattie infettive e l'alto livello di copertura raggiunto nella Regione, permette oggi di giungere all'approvazione di questa legge sulla 'sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva' per passare ad una vaccinazione consapevole ed informata.

Il percorso che ci spinge oggi a presentare un disegno di legge di tale portata scaturisce dalla esigenza di rendere le famiglie e i genitori maggiormente consapevoli ed informati sull'esatta portata dell'obbligo di vaccinazione.

Infatti, il D.M. 7 aprile 1999 individua in 4 tipi i vaccini obbligatori e nella specie, antidifterite, antitetanica, antipoliomielite ed antiepatite virale B. Tuttavia, la diffusione dei quattro vaccini è esigua, se non inesistente, negli ambulatori italiani i quali iniettano ai piccoli pazienti un unico vaccino detto esavalente, contenente cioè sei vaccini, due in più oltre a quelli considerati obbligatori.

Tale procedura, è chiaro, ha anche le sue ricadute economiche sul SSN che acquista e somministra sei vaccini anziché quattro. Al di là dell'opportunità economica o meno di reperire un unico vaccino contenente sei tipi diversi di vaccinazioni, tale pratica ha sollevato non poche perplessità nel mondo accademico e scientifico che ravvisano un collegamento diretto tra alcune gravi malattie e la vaccinazione in età pediatrica. Numerosi studi, tra l'altro, proverebbero la correlazione tra alcune gravi patologie e la somministrazione dei vaccini in età neonatale, quali malattie autoimmuni, allergie, morte improvvisa in culla.

Per questi motivi si ritiene che la Regione sia giunta ad un livello sanitario tale da poter considerare seriamente l'opportunità di rendere facoltativa, su base informata e consapevole

dei genitori (opportunamente informati dei tipi di vaccini a cui sottoporre i figli, della composizione molecolare, nonché delle percentuali di rischio connesse) la scelta di vaccinare i piccoli o meno.

**Il** presente Progetto di legge, in linea con altre regioni e province autonome italiane, propone di sospendere l'obbligo di vaccinazione per l'età evolutiva, considerate le già elevate coperture vaccinali raggiunte nel territorio lombardo.

**Questo Progetto di legge è costituito da N° 6 di articoli.**

Articolo N°1 – **Finalità - Sospensione dell'obbligo vaccinale**

Articolo N°2 - **Certificazione scolastica**

Articolo N°3 – **Osservatorio vaccinazioni**

Articolo N°4 - **Ripristino dell'obbligo vaccinale**

Articolo N°5 – **Norma finanziaria**

Articolo N°6 - **Norma finale**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

#### **Sospensione dell'obbligo vaccinale**

1. E' sospeso nella Regione Lombardia l'obbligo vaccinale in età pediatrica ed in età evolutiva ed è effettuato solo ed esclusivamente su base volontaria e consapevole secondo quanto disposto dalle seguenti leggi,:

- a) legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica";
- b) legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria" e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 "Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria";
- c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica";
- d) legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B".

2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire Livello Essenziale di Assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*" e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle Aziende Socio-sanitarie Locali (ASL), restando inserite nel calendario vaccinale dell'età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "*Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*" e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 "*Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie*".

## **Articolo 2**

### **Certificazione scolastica**

1. Viene consentita l'iscrizione alle scuole dell'obbligo anche in assenza di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione o dichiarazione sostitutiva.

2. La presentazione del certificato riguardante gli adempimenti relativi al calendario vaccinale all'atto dell'ammissione all'asilo nido, comunità infantili, scuole materne e dell'obbligo è da considerarsi pertanto facoltativa.

## **Articolo 3**

### **Osservatorio vaccinazioni**

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Progetto di Legge, è istituito l' "Osservatorio vaccinazioni" che avrà la propria sede presso l'Assessorato regionale della Salute e presso il Dipartimento competente in materia di prevenzione e monitoraggio della salute in Lombardia, senza oneri aggiuntivi.

2. Con Decreto del Presidente della Regione è definita la composizione ed il funzionamento dell'"Osservatorio vaccinazioni".

3. L'Osservatorio redige semestralmente una relazione indicante la valutazione dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali è sospesa l'obbligatorietà della vaccinazione dal presente progetto di legge, la registrazione degli eventi avversi occorsi a seguito di somministrazione dei vaccini, il monitoraggio dei tassi di vaccinazione nella Regione e lo trasmette entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno all'Assessorato regionale della Salute e alla Commissione Regionale competente in materia di sanità.

#### **Articolo 4**

##### **Ripristino dell'obbligo vaccinale**

1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali il presente Progetto di Legge ha sospeso l'obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all'articolo 3 comma 3 redatto dall'"Osservatorio Vaccinazioni", il Presidente della Giunta regionale sospende, con atto motivato, l'applicazione del presente Progetto di Legge.

#### **Articolo 5**

##### **Norma Finanziaria**

Le disposizioni contenute nel presente Progetto di Legge non prevedono oneri finanziari a carico di Regione Lombardia.

#### **Articolo 6**

##### **Norma finale**

1. La legge sarà pubblicata nella Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.